

Legge regionale 24 maggio 2004 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

**Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.**

**Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale 54/1983 concernente l'anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali)*

1. All'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), come inserito dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 44/1988, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.>>.